|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 20120/2021  Comunicato Ufficiale N° 9 del 24/07/2020 | |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc46419104)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc46419105)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2](#_Toc46419106)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc46419107)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 15 DEL 24.07.2020**

Si allega, la copia della circolare n. 23-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:

***“Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020.”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**PROROGA NOMINE ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**CU n. 13/A del 10.7.2020 FIGC**

Il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 25.06.2020 ha deliberato che i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corte Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione, sono proprogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021 (e non 30.06.2020 come riportato nel CU n. 8 del 23.07.2020).

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 7 – RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 21 luglio 2020, ha pronunciato

**Decisione n. 2/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 13653/826 pfi 19-20MDL/mf del 22 giugno 2020**

a seguito del Deferimento n. 13653/826 pfi 19-20MDL/mf del 22 giugno 2020, a carico di Pazzagli Silvana e dell’A.P.D. Ancona Respect 2001, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 22 giugno 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **PAZZAGLI Silvana**, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’A.P.D. Ancona Respect 2001, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 28 dello stesso CGS per avere autorizzato e/o comunque non impedito l’esposizione di un cartellone al momento dello scatto di una fotografia con tutti i componenti della Società compreso calciatori under 12 con la scritta denigratoria “DIAMO UN CALCIO A SALVINI” e con la pubblicazione di detto striscione nella pagina facebook della Società e pertanto con la consapevolezza di una visibilità pubblica e diffusa, accompagnata da post con frasi denigratorie ed insultanti nei confronti dello stesso esponente politico Matteo Salvini;
* l’**A.P.D. ANCONA RESPECT 2001**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte alla Presidente Pazzagli Silvana come sopra descritte.

Con nota del 2 luglio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il Rappresentante della Procura Federale Avv. Pericle Truja e le parti deferite, assistite dal medesimo difensore Avv. Paolo Cognini del foro di Ancona.

Aperta la fase dibattimentale, il Rappresentante della Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale.

L’Avv. Cognini, nell’ammettere i fatti posti alla base del deferimento, ne contestava tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare, sostenendo che si sarebbe trattato di legittimo esercizio del diritto di critica, con esclusione, comunque, di qualsivoglia riferimento dell’accaduto all’art. 28 CGS, non sussistendo gli elementi della discriminazione; concludeva chiedendo il proscioglimento degli incolpati; in subordine, in ipotesi di accoglimento del deferimento, escludersi la violazione di cui all’art. 28 cit. ed applicarsi l’attenuante di cui all’art. 13, lett. b) ed e), CGS.

La sig.ra Pazzagli rendeva dichiarazioni spontanee asserendo che il cartellone in questione, predisposto da alcuni sostenitori prima di una gara, fu utilizzato solamente per una foto e senza “alcuna volontà di mettere in atto comportamenti offensivi o discriminatori”; insisteva quindi per il proscioglimento.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto nei sensi e nelle statuizioni che seguono.

In fatto.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento i fatti posti a fondamento del deferimento, peraltro ammessi dai deferiti, risultano pacificamente acclarati.

L’origine del presente procedimento ed il suo oggetto sono dettagliatamente descritti nell’atto di deferimento testualmente riportato, in unione a tutti i documenti in esso richiamati ed acquisiti.

In sintesi, in occasione di una gara “in famiglia”, con squadre maschili e femminili, della Società odierna deferita, svoltasi la vigilia di Natale 2019, al momento della foto di gruppo veniva esposto un cartellone con la scritta “DIAMO UN CALCIO A SALVINI”, con evidente riferimento all’esponente politico in quei giorni in visita ad Ancona; la foto veniva poi pubblicata nella pagina facebook della medesima Società accompagnata da post con commenti dal contenuto denigratorio ed offensivo nei confronti dello stesso esponente politico.

Le considerazioni in diritto.

Le condotte indicate, qualificate dalla Procura Federale nel capo di incolpazione come “*scritta denigratoria … frasi denigratorie ed insultanti*”, risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nonché la disposizione di cui all’art. 25 dello stesso CGS nella quale, a parere del Collegio, vanno più correttamente riqualificati i fatti, come consentito in assenza di modifiche nel fatto storico addebitato.

Ed infatti l’art. 25 CGS dispone che “*Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi … di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni … oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza …*”.

Va pertanto affermata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni così qualificate, non potendosi viceversa nei fatti in contestazione ritenere integrata la violazione di cui all’art. 28 CGS, difettando gli stessi di qualsivoglia contenuto discriminatorio.

Alla fattispecie in esame non può applicarsi l’esimente, invocata dalla Difesa, dell’esercizio del diritto di critica, difettando, quantomeno, il requisito della continenza, non potendosi ritenere legittime le condotte contestate, come sopra descritte, consistite in una mera aggressione personale, tenuto conto altresì del contesto in cui furono poste in essere, siccome avulse da qualsiasi contenuto e valore sportivo.

Ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del CGS, invocata nel corso dell’odierna riunione dalla Difesa, per avere i deferiti “*ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari*”.

Come correttamente ritenuto dalla Procura Federale, per il comportamento della Presidente come sopra descritto, deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per come tale responsabilità è configurata dall’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, l’odierna Società deferita.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura Federale, applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), del CGS, estesa alla società ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, in accoglimento del deferimento in epigrafe, dichiara i deferiti responsabili delle condotte contestate, diversamente qualificata l’originaria incolpazione ex art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, e, riconosciuta in loro favore la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS, applica agli stessi le seguenti sanzioni:

* alla Presidente PAZZAGLI SILVANA, l’inibizione per mesi 3 (tre);
* all’A.P.D. ANCONA RESPECT 2001, l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 21 luglio 2020.

L’Estensore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Piero Paciaroni Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 24 luglio 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 24/07/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |